Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 gennaio 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1949, n. **1018.**

Cambiamento della denominazione della frazione « Vaccarie » del comune di Cittadella (Padova) in quella di « Santa Maria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 24 novembre 1948, con la quale il sindaco di Cittadella (Padova) in esecuzione ad analoga deliberazione di quel Consiglio comunale in data 12 settembre 1948, ha chiesto che l'attuale denominazione della frazione di Vaccarie sia cambiata in quella di Santa Maria;

Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Deputazione provinciale di Padova con atto 21 ottobre 1948;

Visto l'art. 266 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione « Vaccarie » del comune di Cittadella (Padova) viene cambiata in quella di « Santa Maria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 4 ottobre 1949

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. **1019.**

Classificazione nella rete delle strade statali della strada ex militare « Cadorna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, col quale è stata istituita l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.);

Visto l'art. 3, comma secondo, lettera *c*), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, recante modifiche e integrazione al decreto legislativo precitato;

Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete delle strade statali la strada ex militare « Cadorna » (lunga km. 26+500) che dal comune di Romano Alto conduce all'Ossario monumentale del Grappa, comprendendovi anche il tratto di strada comunale (lungo km. 3) congiungente la strada suddetta alla S.S. n. 47;

Visto il voto 30 marzo 1949, n. 91, del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

Visto il voto 24 maggio 1949, n. 1355, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

E' classificata nella rete delle strade statali la strada, della lunghezza complessiva di km. 29+500, che ha il seguente percorso:

« Innesto con la S.S. n. 47 presso Bassano del Grappa-Romano Alto-Ossario del Monte Grappa ».

Tale strada è iscritta nell'elenco delle strade statali col n. 141 e con la denominazione « Strada Cadorna ».

In conseguenza la strada ex militare « Cadorna » passa dai beni patrimoniali dello Stato al patrimonio dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1949, n. 1020.

Modificazioni al regolamento generale di pilotaggio approvato con regio decreto 29 aprile 1926, n. 778.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità di modificare alcune norme del regolamento generale di pilotaggio, approvato con regio decreto 29 aprile 1926, n. 778, e successivamente modificato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, Ministro ad interim per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del regolamento generale di pilotaggio, approvato con regio decreto 29 aprile 1926, n. 778, e modificato con regio decreto 1° dicembre 1934, n. 2256, si applica, per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, anche per coloro che siano stati assunti come piloti per necessità belliche nei porti di 1ª categoria, dove già era costituito un corpo di piloti, purchè posseggano, oltre ai requisiti di cui alle lettere *a*) ed *f*) dell'art. 17 del regolamento, la patente di padrone marittimo ed abbiano prestato almeno quattro anni di servizio presso il porto nel quale deve esercitarsi il pilotaggio.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nella lettera *b*) dell'art. 17 del regolamento generale di pilotaggio, approvato con il regio decreto 29 aprile 1926, n. 778 e modificato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1498, regio decreto 1° dicembre 1934, n. 2256 e decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1476, sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) età non inferiore a 28 anni e non superiore ai 40 anni compiuti.

Detto limite massimo di età è elevato:

di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, nonchè per coloro che siano stati partigiani o combattenti o cittadini deportati dal nemico o reduci dalla prigionia, per i mutilati e gli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare e per coloro che hanno conseguito promozioni di guerra.

Il limite massimo di età non può comunque superare i 45 anni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1949, n. 1021.

Scioglimento della Società di istruzione, di educazione, di mutuo soccorso e di beneficenza fra gli insegnanti dello Stato, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 24 novembre 1853, n. 240, relativo all'erezione in ente morale della Società di istruzione, di educazione e di mutuo soccorso fra gli insegnanti dello Stato;

Viste le deliberazioni della Consulta in data 29 e 30 settembre e 1° ottobre 1949, relative allo scioglimento e alla messa in liquidazione della Società medesima;

Visti gli articoli 119, 122 e 123 dello statuto sociale che prevedono la cessazione della Società ed il mandato alla Consulta per i provvedimenti necessari;

Udito il parere del Consiglio di Stato (Sez. II, 21 novembre 1949, n. 1120);

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

La Società di istruzione, di educazione, di mutuo soccorso e di beneficenza fra gli insegnanti dello Stato, con sede in Torino, è sciolta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1949

EINAUDI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1949, n. **1022.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Bartolomeo Fabbri e Famiglia », con sede in Villa San Martino di Lugo (Ravenna).

N. 1022. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto « Bartolomeo Fabbri e Famiglia », con sede in Villa San Martino di Lugo (Ravenna), e l'Ente stesso viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta dal defunto Davide Fabbri, e viene, altresì, approvato lo statuto della Fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. **1023.**

Approvazione dello statuto della « Deputazione Subalpina di storia patria », con sede in Torino.

N. 1023. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la circoscrizione territoriale della Deputazione di storia patria per le antiche provincie e la Lombardia viene limitata al Piemonte (provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e regione di Aosta); la Deputazione soprariferita assume la denominazione di « Deputazione Subalpina di storia patria » con sede in Torino, e ne viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1949, n. **1024.**

Costituzione del Consorzio interprovinciale delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Bologna.

N. 1024. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per i lavori pubblici, viene costituito il Consorzio interprovinciale delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Bologna, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1949, n. 1025.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in località « Acquatraversa » del comune di Formia (Latina).

N. 1025. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Gaeta in data 1° maggio 1949, integrato con successivo provvedimento in data 2 stesso mese, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in località « Acquatraversa » del comune di Formia (Latina).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1949.

Cessione al Provveditorato agli studi di L'Aquila dei mobili e delle pubblicazioni già di pertinenza della sezione aquilana del soppresso istituto nazionale di cultura fascista.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Vista l'istanza, in data 30 giugno 1949, con la quale il Provveditorato agli studi della provincia di L'Aquila chiede l'assegnazione in via definitiva dei mobili e delle pubblicazioni già di pertinenza della sezione aquilana del soppresso istituto nazionale di cultura fascista;

Ritenuto che tali pubblicazioni trovano la destinazione migliore presso il predetto Provveditorato per scopi culturali e di interesse collettivo;

Considerato che il Provveditore agli studi di L'Aquila s'impegna a non alienare i beni che verranno destinati al Provveditorato di L'Aquila;

Visto l'art. 38, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Decreta:

I mobili e le pubblicazioni, già di pertinenza della sezione aquilana del soppresso istituto nazionale di cultura fascista, descritte nell'unito elenco, che forma parte integrante del presente decreto, sono cedute al Provveditorato agli studi di L'Aquila, con l'obbligo di destinazione perenne ed inalienabile del Provveditorato stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1949
Registro Presidenza n. 31, foglio n. 332. — FERRARI

(25)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1949.

Determinazione dei prezzi base stabiliti dal 15 aprile 1947 al 31 luglio 1949 per la cessione dei cereali e dei prodotti destinati all'alimentazione della popolazione tesserata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 471, con il quale è stata demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, la determinazione dei

prezzi dei cereali e dei prodotti destinati alla panificazione e alla pastificazione;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 giugno 1947, 28 giugno 1947, 7 agosto 1948 e 2 settembre 1948, relativi alla determinazione di alcuni prezzi di cereali e prodotti;

Viste le deliberazioni del Comitato interministeriale dei prezzi;

Rilevata l'opportunità di riassumere in unico provvedimento tutte le disposizioni emanate dal 15 aprile 1947 fino al 31 luglio 1949, in materia di prezzi dei cereali e prodotti destinati all'alimentazione della popolazione tesserata;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi base stabiliti dal 15 aprile 1947 al 31 luglio 1949 per la cessione dei cereali e dei prodotti, sia nazionali che di importazione, destinati alla panificazione e alla pastificazione e, comunque, all'alimentazione della popolazione tesserata sono i seguenti:

A) *Per le provincie dell'Italia settentrionale* (escluse Gorizia e Udine).

1. Grano tenero e duro (a quintale franco molino):
dal 15 aprile 1947 al 30 giugno 1947 . L. 2420,85
dal 1° luglio 1947 al 31 luglio 1948 . » 3920,85
dal 1° agosto 1948 al 19 dicembre 1948 . » 7800 —
dal 20 dicembre 1948 , . . » 7450 —

2. Grano « Plata » (a quintale franco molino - pesi specifici da 77,01 a 80,99):
dal 1° agosto 1948 al 19 dicembre 1948:
a) utilizzato per panificazione . . L. 7702,20
b) utilizzato per pastificazione . . . » 7765,85
dal 20 dicembre 1948 . . » 7418,05

3. Grano pelato cileno (a quintale franco molino):
dal 1° marzo 1948 al 31 luglio 1948:
a) utilizzato per panificazione . . L. 3940,85
b) utilizzato per pastificazione . » 4001,30
dal 1° agosto 1948 al 19 dicembre 1948:
a) utilizzato per panificazione . . . » 7922,80
b) utilizzato per pastificazione . . . » 7995,75
dal 20 dicembre 1948 . . . » 7634,75

4. Grano decorticato o degusciato (a quintale franco molino):
dal 25 luglio 1947 al 29 febbraio 1948 . L. 4365,55
dal 1° marzo 1948 al 30 giugno 1948 . . » 4320,55
dal 1° luglio 1948 al 31 luglio 1948 » 4247,25
dal 1° agosto 1948 al 19 dicembre 1948 » 8653,20
dal 20 dicembre 1948 » 8034,95

5. Orzo mondo (a quintale franco molino):
dal 15 aprile 1947 al 30 giugno 1947 . L. 2420,85
dal 1° luglio 1947 al 31 luglio 1948 . » 3920,85
dal 1° agosto 1948 al 19 dicembre 1948 » 7800 —

6. Orzo vestito nazionale ed estero (a quintale franco molino):
dal 15 aprile 1947 al 31 maggio 1947 . L. 1837,80
dal 1° giugno 1947 al 30 giugno 1947 . » 1877,80
dal 1° luglio 1947 al 24 luglio 1947 . » 2901,35
dal 25 luglio 1947 al 29 febbraio 1948 . » 3001,35
dal 1° marzo 1948 al 31 luglio 1948 . . » 3061,35
dal 1° agosto 1948 al 31 agosto 1948 . . » 5948,40

7. Orzo vestito nazionale, argentino, iracheno, etiopico e turco (a quintale franco molino peso specifico 60):
dal 1° settembre 1948 al 19 dicembre 1948 L. 5225,20

8. Orzo vestito canadese, australiano, cileno, danese e olandese (a quintale - franco molino peso specifico 70):
dal 1° settembre 1948 al 19 dicembre 1948 L. 6445,80

9. Orzo perlato (a quintale franco molino):
dal 25 luglio 1947 al 29 febbraio 1948 . L. 4306,25
dal 1° marzo 1948 al 30 giugno 1948 . . » 4267,25
dal 1° luglio 1948 al 31 luglio 1948 . . » 4034,05
dal 1° agosto 1948 al 19 dicembre 1948 . » 8196,80

10. Fiocco d'orzo (a quintale franco molino):
dal 25 luglio 1947 al 29 febbraio 1948 . L. 3738,60
dal 1° marzo 1948 al 31 luglio 1948 . » 3747,60
dal 1° agosto 1948 al 19 dicembre 1948 . » 7191,80

11. Segale nazionale ed estera (a quintale franco molino);
dal 15 aprile 1947 al 31 maggio 1947 . . L. 2191,80
dal 1° giugno 1947 al 30 giugno 1947 . . » 2209,80
dal 1° luglio 1947 al 24 luglio 1947 » 3515,70
dal 25 luglio 1947 al 29 febbraio 1948 . » 3560,70
dal 1° marzo 1948 al 31 luglio 1948 » 3587,70

12. Segale nazionale e argentina (a quintale franco molino):
dal 1° agosto 1948 al 19 dicembre 1948 . L. 7126,60

13. Segale canadese e australiana (a quintale franco molino):
dal 1° agosto 1948 al 19 dicembre 1948 L. 7713,40

14. Avena estera (a quintale franco molino peso specifico 60):
dal 15 aprile 1947 al 31 maggio 1947 . . L. 1744,80
dal 1° giugno 1947 al 30 giugno 1947 . . » 1806,80
dal 1° luglio 1947 al 24 luglio 1947 . . » 2706,80
dal 25 luglio 1947 al 29 febbraio 1948 . . » 2861,80
dal 1° marzo 1948 al 31 luglio 1948 » 2954,80

15. Avena decorticata a degusciata (a quintale franco molino):
dal 25 luglio 1947 al 29 febbraio 1948 . L. 3738,60
dal 1° marzo 1948 al 31 luglio 1948 . » 3747,60
dal 1° agosto 1948 al 19 dicembre 1948 . » 7191,80

16. Fiocchi d'avena (a quintale franco molino):
dal 15 aprile 1947 al 31 maggio 1947 . L. 2619,85
dal 1° giugno 1947 al 30 giugno 1947 . » 2595,85
dal 1° luglio 1947 al 24 luglio 1947 . » 4289,95
dal 25 luglio 1947 al 29 febbraio 1948 . » 4229,95
dal 1° marzo 1948 al 30 giugno 1948 . . » 4193,95
dal 1° luglio 1948 al 31 luglio 1948 . . » 3747,60
dal 1° agosto 1948 al 19 dicembre 1948 » 7191,80

17. Granoturco per miscela (a quintale franco molino) base umidità 16):
dal 15 aprile 1947 al 3 maggio 1947 . . L. 2295,80
dal 4 maggio 1947 al 31 maggio 1947:
franco molino « a bianco » . . . . » 2522,85
franco molino « a giallo » . . . » 2558,65
dal 1° giugno 1947 al 30 giugno 1947:
franco molino « a bianco » . . » 2498,85
franco molino « a giallo » . . » 2540,10
dal 1° luglio 1947 al 24 luglio 1947:
franco molino « a bianco » . . . . » 3822,35
franco molino « a giallo » . . . . . » 3863,60
dal 25 luglio 1947 al 29 febbraio 1948:
franco molino « a bianco » . . . . » 3762,35
franco molino « a giallo » . . . . . » 3815,25
dal 1° marzo 1948 al 31 luglio 1948:
franco molino « a bianco » . . . . » 3726,35
franco molino « a giallo » . . . . . » 3787,20

18. Granoturco per polenta (a quintale franco molino base 16° umidità):

dal 4 maggio 1947 al 31 maggio 1947:

franco molino « a bianco »	L.	2522,85
franco molino « a giallo » .	»	2558,65

dal 1° giugno 1947 al 30 giugno 1947:

franco molino « a bianco » . .	»	2498,85
franco molino « a giallo »	»	2540,10

dal 1° luglio 1947 al 24 luglio 1947:

franco molino « a bianco » .	»	3822,35
franco molino « a giallo » .	»	3863,60

dal 25 luglio 1947 al 29 febbraio 1948:

franco molino « a bianco » .	»	3762,35
franco molino « a giallo » .	»	3815,25

dal 1° marzo 1948 al 31 luglio 1948:

franco molino « a bianco » . .	»	3726,35
franco molino « a giallo » . .	»	3787,20
dal 1° agosto 1948 al 14 settembre 1948	»	4479,60
dal 15 settembre 1948 al 30 novembre 1948	»	5635 —

dal 1° dicembre 1948 al 6 febbraio 1949:

granoturco nazionale, franco magazzino ammasso, merce nuda . . .	»	5150 —
granoturco estero, merce insaccata in tele del compratore, caricata su veicolo a vapore partenza, franco banchina o magazzini portuali	»	5150 —

dal 7 febbraio 1949:

granoturco nazionale, franco magazzino ammasso, merce nuda .	»	5000 —
granoturco estero, merce insaccata in tele del compratore, caricata su veicolo o vagone partenza, franco banchina o magazzino portuale .	»	5000 —

Con decorrenza dal 1° dicembre 1948 i prezzi del granoturco sono soggetti alle maggiorazioni o detrazioni previste dall'apposita tabella di valutazione pubblicata a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in relazione alle effettive caratteristiche merceologiche del cereale.

19. Rotture di riso (a quintale franco molino):

dal 15 aprile 1947 al 31 maggio 1947	L.	2647,85
dal 1° giugno 1947 al 30 giugno 1947	»	2617,85
dal 1° luglio 1947 al 24 luglio 1947	»	4347,25
dal 25 luglio 1947 al 29 febbraio 1948	»	4272,25
dal 1° marzo 1948 al 31 luglio 1948	»	4227,25
dal 1° agosto 1948 al 19 dicembre 1948	»	8691,40

20. Farina di soja utilizzata per panificazione (a quintale franco molino):

dal 15 aprile 1947 al 30 giugno 1947 . .	L.	2900,10
dal 1° luglio 1947 al 31 luglio 1948 . .	»	4664,80

21. Farina di soja utilizzata per pastificazione (a quintale franco molino):

dal 15 aprile 1947 al 30 giugno 1947	L.	3008,85
dal 1° luglio 1947 al 24 luglio 1947 .	»	4871,40
dal 25 luglio 1947 al 29 febbraio 1948	»	4840,10
dal 1° marzo 1948 al 31 luglio 1948 .	»	4821,40

B) *Per la provincia di Gorizia.*

1. Grano tenero e duro (a quintale franco molino):

dal 16 settembre 1947, data di restituzione della provincia all'Amministrazione italiana, al 31 luglio 1948	L.	2105,40
dal 1° agosto 1948	»	5905,40

2. Altri cereali e prodotti:

I prezzi base di cessione ai molini della provincia di Gorizia del grano « Plata », del grano decorticato e degusciato, del grano pelato cileno, dei cereali diversi del grano o dei relativi prodotti utilizzati per la panificazione e per la pastificazione sono quelli determinati dal competente Comitato provinciale dei prezzi secondo le norme vigenti.

Per il granoturco utilizzato per polenta, valgono con decorrenza dal 15 settembre 1948 i medesimi prezzi, di cui alla precedente lettera *A*), n. 18, stabiliti da tale data per le altre provincie dell'Italia settentrionale.

C) *Per la provincia di Udine.*

1. Grano tenero e duro (a quintale franco molino):

dal 16 settembre 1947, data di restituzione della provincia all'Amministrazione italiana, al 31 gennaio 1948 .	L.	2550,80

dal 1° febbraio 1948 valgono i medesimi prezzi stabiliti da tale data per le altre provincie dell'Italia settentrionale, di cui alla precedente lettera *A*), punto 1.

2. Altri cereali e prodotti:

Per il periodo intercorrente tra la data di restituzione della provincia all'Amministrazione italiana e il 31 gennaio 1948 valgono, per il grano « Plata », per il grano decorticato o degusciato, per il grano pelato cileno, per i cereali diversi dal grano e per i relativi prodotti utilizzati per la panificazione e per la pastificazione, i prezzi base di cessione ai molini della provincia di Udine determinati dal competente Comitato provinciale dei prezzi, secondo le norme vigenti.

Con decorrenza dal 1° febbraio 1948 valgono gli stessi prezzi stabiliti da tale data per le altre provincie dell'Italia settentrionale, di cui alla precedente lettera *A*).

D) *Per le provincie dell'Italia centro-meridionale e insulare.*

1. Grano tenero e duro (a quintale franco molino):

dal 15 aprile 1947 al 30 giugno 1947 .	L.	2541,30
dal 1° luglio 1947 al 31 luglio 1948 .	»	4041,30
dal 1° agosto 1948 al 19 dicembre 1948 .	»	7800 —
dal 20 dicembre 1948 .	»	7450 —

2. Granoturco utilizzato per polenta (a quintale franco molino base 16° umidità):

dal 4 maggio 1947 al 14 settembre 1948:

valgono i prezzi determinati localmente dai competenti Comitati provinciali dei prezzi, secondo le norme vigenti;

dal 15 settembre 1948:

valgono i medesimi prezzi e condizioni di cui alla precedente lettera *A*), n. 18, stabiliti da tale data per le provincie dell'Italia settentrionale.

3. Altri cereali e prodotti:

Per la cessione ai molini delle provincie dell'Italia centro-meridionale e insulare del grano « Plata », del grano decorticato o degusciato, del grano pelato cileno, dei cereali diversi dal grano — eccezione fatta per il granoturco destinato a polenta — e dei relativi prodotti, utilizzati per la panificazione e per la pastificazione, valgono i prezzi determinati dai competenti Comitati provinciali dei prezzi, secondo le norme vigenti.

Art. 2.

Tutti i prezzi indicati nel presente decreto si intendono per merce nuda resa scaricata franco piede molino, salvo le particolari condizioni di consegna previste per il granoturco.

I suddetti prezzi sono comprensivi della spesa di trasporto, delle spese di gestione ammasso e delle spese per variazioni dei prezzi derivanti dalle effettive caratteristiche dei prodotti, in conformità di quanto è previsto all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*) del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, e all'art. 1, lettere *a*), *b*), *c*) del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 805.

Inoltre, i prezzi stessi sono comprensivi dell'imposta generale sull'entrata stabilita per i periodi e per i generi per i quali essa è dovuta, ad eccezione del prezzo del granoturco da polenta stabilito per il periodo 15 settembre 1948-30 novembre 1948.

I molini, i pastifici, i panifici, i grossisti, i depositi provinciali ed i dettaglianti versano allo Stato e ricevono dallo stesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 471, per le giacenze alle date di variazione dei prezzi dei cereali, dei prodotti e dei rispettivi derivati, la differenza tra i prezzi stabiliti per i singoli prodotti e quelli precedentemente corrisposti. I relativi accertamenti alle date delle variazioni dei prezzi sono effettuati, con il concorso delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, delle Intendenze di finanza, le quali provvedono al recupero o al pagamento delle differenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1949

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

(167)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1949.
Caratteristiche tecniche e validità dei francobolli celebrativi del Piano E.R.P.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 22 febbraio 1949, n. 79, col quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del Piano E.R.P (Programma per la Cooperazione Economica Europea);

Decreta:

Art. 1.

I francobolli celebrativi del Piano E.R.P., sono stampati in rotocalco su carta bianca recante in filigrana, delle piccole ruote alate, nel formato stampa di mm. 37 x 21 e nel formato carta di mm. 40 x 24.

Art. 2.

La serie consta di tre valori recanti l'identico disegno. Ogni francobollo reca, inoltre, le seguenti indicazioni: « Poste Italiane », in alto; a destra, sempre in alto, l'indicazione del prezzo e, in basso dopo le iniziali in grande « E.R.P. » la dicitura: « Programma Ricostruzione Europea ».

Art. 3.

I valori sono i seguenti: lire 5, 15 e 20 nei rispettivi colori verde pisello, viola malva e bruno seppia.

La vignetta mette in evidenza il significato del Programma della Ricostruzione Europea con la riproduzione di un operaio, in primo piano, in posizione di attesa che guarda verso una nave di tipo « Liberty » avanzante dallo sfondo.

Art. 4.

I francobolli di cui al presente decreto saranno validi agli effetti postali fino a tutto il 31 dicembre 1949 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, fino a tutto il 30 giugno 1950.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1949

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1949
Registro Poste n. 31, foglio n. 46. — MANZELLA

(64)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1949.
2° Elenco dei centri sinistrati ai quali si applicano le provvidenze di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18;

Visti gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517;

Viste le dichiarazioni concernenti i danni ricevuti dai centri sinistrati;

Decreta:

A norma dell'art. 6 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517, le provvidenze di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, con le modifiche stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517, si applicano nei sottoelencati centri con popolazione non superiore ai 3000 abitanti nei quali siano risultati inabitabili alla data del 1° gennaio 1947, esclusivamente per le distruzioni avvenute durante le operazioni belliche, almeno il 25 % dei fabbricati d'abitazione:

Provincia di Bologna: Castello di Serravalle.

Provincia di Messina: Condrò.

Provincia di Modena: Camposanto; frazione Piandelagotti del comune di Frassinoro; Pavullo capoluogo e frazioni: Benedello e Castagneto; Polinago capoluogo

e frazione Gombola; frazioni: Castelvecchio e Saltino del comune di Prignano; frazione Pozza del comune di Maranello; Montefiorino capoluogo e frazioni: Costrignano e Susano; frazione Montespecchio del comune di Montese; frazione Montetortore del comune di Zocca.

Provincia di Pesaro: Cartoceto.

Provincia di Savona: Albenga marina; Ceriale.

Roma, addì 9 dicembre 1949

Il Ministro: PELLA

(151)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1949.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale, alla Società magazzini agrari cremonesi « S.A.M.A.C. » e alla Società per azioni Silos Rapuzzi con sedi in Cremona, ad applicare nuove tariffe pel deposito di merci.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visti i decreti interministeriali 30 giugno 1927, 3 giugno 1947 e 30 giugno 1948, che autorizzano l'esercizio di Magazzini generali in Cremona, da parte rispettivamente di quel Consorzio agrario provinciale, della Società a responsabilità limitata S.A.M.A.C. Magazzini agrari cremonesi e della Società per azioni Silos Rapuzzi;

Viste le istanze di adeguamento tariffario presentate dalle ditte esercenti i Magazzini generali sopra indicati;

Viste le deliberazioni 17 giugno ed 11 luglio 1949, adottate dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona, nonchè la nota n. 9878 in data 12 novembre 1949 della predetta Camera;

Vista la delibera n. 94 in data 26 luglio 1949 del Comitato provinciale dei prezzi di Cremona;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Le Società di cui nelle premesse sono autorizzate ad applicare pei depositi effettuati nei Magazzini generali di rispettiva gestione, la tariffa unica di cui alla citata delibera n. 94 in data 26 luglio 1949 del Comitato provinciale dei prezzi di Cremona, ferma restando la specializzazione merceologica dalle Società medesime rispettivamente posseduta in base ai regolamenti d'esercizio a suo tempo approvati.

Alla tariffa su indicata si intendono apportate le modificazioni di cui alla citata nota n. 9878 in data 12 novembre 1949 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona e cioè:

a) depennamento di tutte le voci comunque riferentisi al ricevimento di merci estere (compimento delle operazioni doganali, documenti di scorta per le merci di provenienza estera, ecc.);

b) depennamento della seconda parte del n. 3 delle « note delucidative » rimanendo pertanto il detto numero formulato come segue: « Il magazzinaggio è dovuto per quindicina indivisibile; esso decorre dal sesto giorno dell'arrivo della merce e viene computato sul peso lordo di entrata »;

c) depennamento delle voci numeri 12 e 18 delle anzidette « note delucidative » concernenti l'attribuzione ai Magazzini di un compenso ragguagliato al peso pel compimento delle operazioni doganali e di altro compenso « ad valorem » sugli incassi valuta effettuati per conto terzi;

d) depennamento della voce n. 8 delle « note delucidative » redatta come segue: « Le tariffe di movimento sono basate sugli attuali costi di mano d'opera e sulle attuali leggi di assicurazione del personale ».

Art. 2.

E' fatto obbligo alle tre aziende esercenti Magazzini generali in provincia di Cremona di tener costantemente esposte al pubblico, in luogo ben visibile, le tariffe come sopra autorizzate.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(58)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1949.

Misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1948 dagli istituti e dalle imprese che esercitano le assicurazioni private e le capitalizzazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1948 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e contro i danni e delle imprese di capitalizzazione, è stabilito nella misura del 0,60 per mille sui premi o contributi incassati per le assicurazioni sulla vita, per le assicurazioni contro i danni e per le capitalizzazioni e nella misura del 0,25 per mille sui premi incassati dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(106)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 29 dicembre 1949, n. 959, concernente la proroga di provvidenze a favore del teatro, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 31 dicembre 1949, all'art. 5, prima linea, ove è detto: « L'art. 5 del regio decreto-legge 30 maggio 1946.... » ecc. si deve leggere: « L'art. 13 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946.... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nuova denominazione della Scuola convitto professionale per infermiere, annessa all'Ospedale britannico di Roma

Con decreto interministeriale 17 maggio 1949, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, la superiora generale della Piccola Compagnia di Maria è stata autorizzata a sostituire la denominazione « San Gregorio » della Scuola convitto professionale per infermiere annessa all'Ospedale britannico di Roma con la denominazione « Maria Petter ».

(157)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 9 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1949, registro n. 34 Interno, foglio n. 363, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camugnano (Bologna) di un mutuo di L. 1.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(122)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riccione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1949, registro n. 34 Interno, foglio n. 309, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riccione (Forlì) di un mutuo di L. 7.594.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(129)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aprilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 3 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1949, registro n. 34 Interno, foglio n. 361, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aprilia (Latina) di un mutuo di L. 871.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(124)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Formia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 14 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1949, registro n. 34 Interno, foglio n. 362, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Formia (Latina) di un mutuo di L. 10.086.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(125)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione a pagina 3562 della *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 28 dicembre 1949, si chiarisce che il mutuo a pareggio bilancio 1949 del comune di Marradi (Firenze) è di L. 4.000.000.

(131)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Castelfranco Veneto, Resana e Vedelago (Treviso).

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nei comuni di Castelfranco Veneto, Resana e Vedelago (Treviso), della estensione di ettari 535, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

a *nord*: strada provinciale Castelfranco Veneto-Treviso, partendo dall'incrocio con la comunale per Salvarosa e fino a Salvatronda, segue poi la comunale che conduce ad Albaredo fino a Palazzo Gritti;

ad *est* da Palazzo Gritti, strada comunale per Brusaporco e fino al Ponte di Pietra;

a *sud* dal Ponte di Pietra strada comunale per Resana fino all'incrocio della ferrovia Padova-Castelfranco Veneto;

ad *ovest*: dal suddetto incrocio segue la ferrovia fino all'incrocio Castelfranco Veneto-Campigo, prosegue poi strada vicinale fino al punto di partenza.

(96)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Volterra, località Tatti (Pisa)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nel comune di Volterra, località Tatti (Pisa), dell'estensione di ettari 400, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini dalla località Dispensa con linea obliqua fino al botro del Salcio, proseguendo fino al Cerro Bruciato; indi, con linea retta, conduce in località Ormastrelli; da qui con linea obliqua fino al termine di Montesoldano; da qui percorrendo il confine del Berignone con linea ondulata conduce al botro delle Pirelle; da detto botro, percorrendo la carraia che confina con la tenuta di Ariano e Casette, bosco del Leccione, fino alla località Dispensa.

(97)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Luciani Urbano », in Rocca Priora.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 dicembre 1949, i poteri conferiti al signor Michele Andreozzi, commissario della Società cooperativa agricola « Luciani Urbano », con sede in Rocca Priora, sono prorogati al 28 febbraio 1950.

(174)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nella spiaggia di Arma di Taggia (Imperia).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 4 gennaio 1950, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 67,25, sita nella spiaggia di Arma di Taggia (Imperia), facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. XXX, particella n. 206, del comune di Imperia.

(175)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 12

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 gennaio 1950

	Dollari	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,75	145,25
» Firenze	624,625	145,25
» Genova	624,30	145,10
» Milano	624,70	145,20
» Napoli	624,75	145 —
» Roma	624,75	145,30
» Torino	624,625	145,25
» Trieste	624,75	145,20
» Venezia	624,50	145,25

Media dei titoli del 18 gennaio 1950

Rendita 3,50 % 1906	77,65
Id. 3,50 % 1902	74,70
Id. 3 % lordo	48,20
Id. 5 % 1935	99,60
Redimibile 3,50 % 1934	75,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,45
Id. 5 % 1936	94,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,175
Id. 5 % convertiti 1951	100,925

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 18 gennaio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,72
1 franco svizzero	» 145,25

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

---

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 21 novembre 1949, relativo alla sostituzione di alcuni componenti la Commissione consultiva per le assicurazioni private, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 12 dicembre 1949, n. 289, il nome del membro supplente della Commissione stessa, erroneamente indicato in « Carosci », deve intendersi rettificato in « Garosci ».

(173)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - con sede in Napoli, della gestione delle Casse comunali di credito agrario di Ruvo del Monte (Potenza), Plataci e Montegiordano (Cosenza).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Ruvo del Monte (Potenza), Plataci e Montegiordano (entrambe in provincia di Cosenza) non possano utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione delle Casse comunali di credito agrario di Ruvo del Monte (Potenza), Plataci e Montegiordano (entrambe in provincia di Cosenza) è affidata al Banco di Napoli — *Sezione di credito agrario — con sede in Napoli*, che dovrà prendere in consegna, redigendone appositi verbali, le attività e gli atti degli anzidetti enti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1949

Il direttore generale: FORMENTINI

(68)

Attribuzione al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, della gestione della Cassa comunale di credito agrario di San Demetrio nei Vestini (L'Aquila).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di San Demetrio nei Vestini (L'Aquila) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di San Demetrio nei Vestini (L'Aquila) è affidata al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1950

Il direttore generale: FORMENTINI

(98)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Massa Carrara.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Massa Carrara in data 10 marzo 1949, n. 648, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Massa Carrara;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Massa Carrara.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:

dott. Stanislao Migliorini, vice prefetto.

Membri:

prof. Giulio Buonomini;

prof. Enrico Puccinelli;

dott. Franco Scanga dell'Istituto superiore di sanità;

dott. Antonio Previterra.

Segretario:

dott. Aldo Ghezzani.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Massa Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Massa Carrara.

Roma, addì 5 dicembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(159)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Lucca.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 54110/20400.12.40 in data 9 settembre 1948, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Lucca.

Visto il proprio decreto n. 56591/20400.12.40 in data 21 ottobre 1948, relativo alla sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice per il concorso in parola;

Vista la lettera del Prefetto di Lucca in data 5 dicembre 1949, n. 23514/San. con la quale si comunicava che il vice prefetto vicario dott. Antonio Sarno, trasferito in altra sede, trovasi nella impossibilità di presiedere la Commissione giudicatrice per il concorso stesso;

Decreta:

Il vice prefetto vicario dott. Luigi Farina è nominato presidente della Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Lucca, in sostituzione del vice prefetto vicario dottor Antonio Sarno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Lucca.

Roma, addì 16 dicembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(158)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per l'anno 1949-50 a quindici borse di studio di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 maggio 1947, numero 690.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 29 maggio 1947, n. 690, con il quale si istituiscono borse di studio annuali per la preparazione di docenti di discipline che nelle scuole e negli istituti governativi di istruzione tecnica sono oggetto di insegnamento delle cattedre di materie tecniche;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1949 viene fissato a quindici il numero delle borse di studio di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 690 del 29 maggio 1947.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 140.000.

La ripartizione delle borse e la denominazione delle cattedre di materie tecniche, cui le borse stesse si riferiscono, sono indicate nella tabella *A* allegata.

Art. 2.

Per l'aggiudicazione delle borse di studio, di cui al precedente articolo, viene indetto uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in colloquio.

Il limite massimo di età stabilito per la partecipazione a tale esame è di trenta anni compiuti alla data del presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato dal successivo art 6. deve indicare con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data, luogo di nascita e residenza del candidato, titolo di studio posseduto, anno del suo conseguimento e istituto che lo ha rilasciato, cattedra o cattedre a cui aspira.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale istruzione tecnica, Divisione I, qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in conseguenza delle comunicazioni e delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita; la firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del sindaco come capo del Comune,

c) certificato generale del casellario giudiziario: la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di regolare condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale dimora da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante ed in conseguenza di escludere dall'esame o, dopo l'espletamento di esso, dell'eventuale beneficio della borsa di studio il candidato che non ne risulti degno;

e) certificato di costituzione sana ed esente di difetti fisici tali da menomare l'attitudine all'insegnamento, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato; la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella degli altri sanitari dal sindaco la cui firma, a sua volta, deve essere autenticata dal prefetto;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio. Il candidato che abbia prestato servizio militare, deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale della laurea in base alla quale si domanda l'ammissione secondo la tabella *A* allegata al presente decreto;

h) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea. Se tale certificato è rilasciato da un direttore di segreteria di università o di istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

Sono ammessi all'esame soltanto coloro che abbiano riportato complessivamente negli esami speciali o di laurea una media non inferiore ad 80 %.

Art. 4.

Il candidato che sia già in servizio non di ruolo negli istituti e scuole di istruzione tecnica può produrre, in aggiunta ai sopra detti documenti, un certificato di servizio prestato, tenendo presente che, a parità di condizioni, è titolo di preferenza l'aver insegnato, nella stessa o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira, come incaricato o supplente, per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica di ottimo.

Art. 5.

Sia la domanda che i certificati sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente art. 3, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti di cui ai precedenti articoli non sono restituiti, fatta eccezione del titolo originale, ai candidati alle borse di studio.

Art. 6.

Le domande di ammissione corredate di tutti i documenti prescritti devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione tecnica, Divisione I, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dall'ammissione all'esame i candidati che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza indicato nel precedente comma, o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, gli eventuali documenti ad essi restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione all'esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazioni di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore) e dovrà intervenire alla prova scritta che avrà luogo nel giorno che sarà indicato, per le borse di studio relativa a ciascuna cattedra di materie tecniche con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale di questo Ministero, parte seconda, senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero.

La prova scritta ed il colloquio di cui al precedente articolo 2 avranno luogo in Roma. Essi avranno inizio alle ore 9 nei locali che saranno indicati con avviso affisso agli albi del Ministero.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando, prima dell'inizio della prova scritta o del colloquio alla Commissione esaminatrice e di vigilanza, la carta di identità o il libretto ferroviario se non già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale.

Art. 7.

L'esame sarà sostenuto dinanzi ad apposite Commissioni giudicatrici, nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo d'istituto d'istruzione media tecnica assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 8.

Al termine della prova scritta o del colloquio, ciascuna Commissione esaminatrice compila la graduatoria dei vincitori delle borse assegnate alle singole cattedre di materie tecniche in base al risultato delle prove scritte.

Art. 9.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1949-50 un corso di magistero che si svolgerà presso istituti, aziende e istituzioni scientifiche che saranno indicati dal Ministero.

Al pagamento delle borse di studio, in rate mensili posticipate, provvedono i Consorzi provinciali obbligatori per la istruzione tecnica, dietro presentazione di un certificato di frequenza rilasciato dall'istituto, dall'azienda o dall'istituzione scientifica presso cui viene compiuto il corso di magistero.

Gli assegnatari delle borse sono ammessi ad usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti dal beneficio gli assegnatari delle borse in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendono sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 10.

Gli assegnatari delle borse di studio in base all'esame della relazione da essi presentata al termine del corso di magistero e dei rapporti inviati al Ministero dalle istituzioni presso le quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali, e pratiche sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche relative alle borse di cui hanno beneficiato con il grado di straordinario e con l'anzianità, a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici al 16 ottobre 1949.

Art. 11.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo n. 690 del 29 maggio 1947, si applicano in quanto possibile, le disposizioni vigenti di concorsi a cattedre negli istituti e nelle scuole di istruzone tecnica.

I provveditori agli studi, i presidenti dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, i direttori e presidi degli istituti e scuole di istruzione tecnica daranno la più ampia diffusione al presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del Ministero, parte seconda.

Roma, addì 19 ottobre 1949

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1949
Registro Pubblica istruzione n. 30, foglio n. 116. — MAGNASCO

Ripartizione delle borse di studio e indicazione delle cattedre di materie tecniche cui le borse si riferiscono

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio assegnate	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma del R.D. 11 febbraio 1941, n. 229
a) *Istituti tecnici industriali*:		
Tecnologia della filatura e della tessitura	1	Laurea di ingegneria industriale.
Radiotecnica generale e laboratorio	1	Laurea in ingegneria industriale e in fisica
Tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico	1	Laurea in ingegneria industriale.
Elettrotecnica e laboratorio di misure elettriche	1	Laurea in ingegneria industriale.
b) *Istituti tecnici agrari*:		
Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	1	*a*) Laurea in scienze naturali conseguita dopo il 31 dicembre 1924 e nel caso del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925; *b*) Laurea in scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie; *c*) Laurea in geografia e in scienze biologiche o in scienze geologiche.
Chimica e industrie agrarie . .	1	*a*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o chimica industriale o in scienze agrarie; *b*) Laurea in chimica tecnica o in ingegneria chimica.
Agricoltura	1	Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.
Economia ed estimo rurale .	1	Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.
Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	1	Laurea in ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso dell'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.
Viticoltura ed enologia . . .	1	Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924.
c) *Istituti tecnici nautici*:		
Macchine marine e disegno di macchine	1	*a*) Laurea in ingegneria navale e industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924 o, nel caso dell'art. 362 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925; *b*) Lauree in ingegneria non previste dalla lettera precedente; *c*) Titolo di cui all'art. 16 del regio decreto 28 luglio 1938, n. 1954, per gli ufficiali di marina.
Teoria e costruzione della nave	1	*a*) Laurea in ingegneria navale ottenuta dopo il 31 dicembre 1924 o, nel caso dell'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925; *b*) Lauree in ingegneria non previste dalla lettera precedente.
d) *Istituti tecnici per geometri*:		
Agronomia ed estimo	1	Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi.
Topografia e disegno topografico	1	Laurea in ingegneria.
Costruzioni e disegno di costruzioni	1	Laurea in ingegneria e in architettura conseguita dopo il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.
Totale . . .	15	

Roma, addì 19 ottobre 1949

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

(163)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per titoli a trenta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici finanziari, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che ha approvato il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che ha riordinato i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1941, con il quale venne indetto un concorso per titoli a trenta posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1946, con il quale fu ricostituita la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1947, con il quale fu sostituito il segretario della predetta Commissione;

Visti gli atti e la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli a trenta posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione:

1. Botti Primo, punti 92,10, servizio non di ruolo;
2. Fieri Carmelo, punti 92, servizio non di ruolo;
3. Satta Angelo, punti 91,04, servizio non di ruolo, invalido di guerra;
4. Spampinato Giuseppe, punti 90,16, servizio non di ruolo, combattente;
5. Marchesini Angelo, punti 90, servizio non di ruolo, combattente;
6. Merelli Ettore, punti 90, servizio non di ruolo, un figlio, nato il 3 aprile 1912;
7. Agostini Bruno, punti 90, servizio non di ruolo, un figlio, nato il 29 settembre 1912
8. Firenze Vittorio, punti 90, servizio non di ruolo;
9. Poggio Virginio, punti 89,94, servizio non di ruolo, invalido di guerra;
10. Benvenuti Angiolo, punti 89,94, servizio non di ruolo, orfano di guerra, combattente, coniugato;
11. Laviosa Pietro, punti 89,94, servizio non di ruolo, orfano di guerra, combattente;
12. Danesi Carlo, punti 89,94, servizio non di ruolo, combattente;
13. Sartorato Erminio, punti 89,74, servizio non di ruolo, combattente;
14. Schiralli Cosimo Damiano, punti 89,60, servizio non di ruolo;
15. Gatti Mario, punti 89,46, servizio non di ruolo, combattente;
16. Brugnoli Modesto, punti 89,20, servizio non di ruolo;
17. Sartini Egidio, punti 89, servizio non di ruolo, combattente;
18. Giglio Mario, punti 88,86, servizio non di ruolo, combattente;
19. Tornese Carmelo, punti 88,54, servizio non di ruolo;
20. Di Fabrizio Domenico, punti 88,32, servizio non di ruolo;
21. Ruscica Giuseppe, punti 82, operario, combattente;
22. Galbani Giacomo, punti 80,60, servizio non di ruolo, combattente;
23. Orletti Giuseppe, punti 79,50, servizio non di ruolo;
24. Cassinelli Carlo, punti 78,62, servizio non di ruolo, combattente;
25. Pini Mario, punti 78,20, servizio non di ruolo, combattente;
26. Cigliuti Angelo, punti 76,74, servizio non di ruolo, combattente;
27. Nazzario Giovanni, punti 76,70, servizio non di ruolo;
28. Bartocci Alfredo, punti 76,54, servizio non di ruolo;
29. Mezzadrelli Bruno, punti 76,44, servizio non di ruolo, combattente;
30. Carella Michele, punti 76,36, servizio non di ruolo, combattente;
31. Schirone Michele, punti 76,12, servizio non di ruolo, due figli;
32. Garagnani Dino, punti 76,12, servizio non di ruolo;
33. Balbo Colombo Ermete, punti 76,04, servizio non di ruolo;
34. Muzio Carlo, punti 75,96, servizio non di ruolo;
35. Galeazzi Guerrino, punti 75,82, servizio non di ruolo;
36. Di Serio Michele, punti 70,08, servizio non di ruolo, combattente;
37. Gombia Arturo, punti 65,30;
38. Fieri Francesco, punti 65, combattente, nato nel 1919;
39. Iannucci Agostino, punti 65, combattente, nato nel 1920;
40. Graziano Giovanni, punti 65;
41. Vacirca Luigi, punti 64,60, combattente;
42. Puliatti Luigi, punti 64,50;
43. Saraceno Giovanni, punti 63,50, due figli;
44. Di Nardo Erminio, punti 63,50, coniugato;
45. Mobilia Pellegrino, punti 63,50;
46. D'Afiero Mario, punti 63,30;
47. Stefano Antonio Luigi, punti 63,10, croce di guerra;
48. Barba Gennaro, punti 63,10, combattente;
49. Mazzola Francesco, punti 63,10, tre figli, nato nel 1911;
50. Gargano Giuseppe, punti 63,10, tre figli, nato nel 1916;
51. Valtorta Francesco, punti 63,10;
52. Caria Gesumino, punti 63, mutilato, medaglia d'argento;
53. Filippini Angelo, punti 63, invalido di guerra, croce di guerra;
54. Sanfilippo Domenico, punti 63, invalido di guerra, tre figli;
55. De Felice Raffaele, punti 63, invalido di guerra, un figlio;
56. Floriddia Corrado, punti 63, invalido di guerra, coniugato;
57. Clemente Umberto, punti 63, invalido di guerra;
58. Bellisai Iosto, punti 63, combattente;
59. Raineri Andrea, punti 63, figlio d'invalido;
60. Troisi Eugenio, punti 63, combattente, due figli;
61. Amoroso Domenico, punti 63, combattente, un figlio, nato nel 1906;
62. Farese Achille, punti 63, combattente, un figlio, nato nel 1909;
63. Bandini Enea, punti 63, combattente;
64. Nobile Giovanni, punti 63, quattro figli;
65. De Caprio Mario, punti 63, un figlio, servizio lodevole nell'Amministrazione dello Stato;
66. Vassallo Liberato, punti 63, un figlio;
67. Silvestro Giuseppe, punti 63, coniugato;
68. Caruso Vincenzo, punti 63;
69. De Nicola Umberto, punti 43,94, servizio non di ruolo;
70. Mattolin Silla, punti 37,50, nato nel 1915;
71. Gentile Guglielmo, punti 37,50, nato nel 1922;
72. Bellini Mario, punti 30,10;
73. Burri Menotti, punti 30, servizio non di ruolo;
74. Di Vito Carmine, punti 29,90, servizio non di ruolo;
75. Pavanello Aldo, punti 29,04, servizio non di ruolo;
76. Boschetti Vittorio, punti 28,36, servizio non di ruolo;
77. Crevatin Giuseppe, punti 23,08, servizio non di ruolo;
78. Ragghiani Michele, punti 19,86;
79. Attardo Pietro, punti 19,16, servizio non di ruolo;
80. Buonsanti Giuseppe, punti 18,90, servizio non di ruolo;
81. Ziccardi Agostino, punti 18,82, servizio non di ruolo;
82. Ruffino Salvatore, punti 18,74, servizio non di ruolo;
83. D'Ascoli Giuseppe, punti 12,30, orfano di guerra;
84. Amico Vincenzo, punti 12,30, figlio d'invalido, nato nel 1921;

85. Milazzo Girolamo, punti 12,30, figlio d'invalido, nato nel 1922;
86. Bonanno Domenico, punti 12,10;
87. Moscon Irvante, punti 12, figlio d'invalido, servizio lodevole nell'Amministrazione dello Stato;
88. Voscarelli Giuseppe, punti 12, figlio d'invalido, nato nel 1919;
89. Petrini Giuseppe, punti 12, figlio d'invalido, nato il 19 marzo 1923;
90. Rossi Guido, punti 12, nato nel 1912;
91. Meli Omero, punti 12, nato nel 1914;
92. Puglisi Salvatore, punti 12, nato nel 1917;
93. Dami Walter, punti 12, nato nel 1921;
94. Fazio Giuseppe, punti 12, nato nel 1922.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Botti Primo, servizio non di ruolo;
2. Fleri Carmelo, servizio non di ruolo;
3. Saita Angelo, servizio non di ruolo, invalido di guerra;
4. Spampinato Giuseppe, servizio non di ruolo, combattente;
5. Marchesini Angelo, servizio non di ruolo, combattente;
6. Merelli Ettore, servizio non di ruolo, un figlio, nato il 3 aprile 1912;
7. Agostini Bruno, servizio non di ruolo, un figlio, nato il 29 settembre 1912;
8. Firenze Vittorio, servizio non di ruolo;
9. Poggio Virginio, servizio non di ruolo, invalido di guerra;
10. Benvenuti Angiolo, servizio non di ruolo, orfano di guerra, combattente, coniugato;
11. Laviosa Pietro, servizio non di ruolo, orfano di guerra, combattente;
12. Danesi Carlo, servizio non di ruolo, combattente;
13. Sartorato Erminio, servizio non di ruolo, combattente;
14. Schiralli Cosimo Damiano, servizio non di ruolo;
15. Gatti Mario, servizio non di ruolo, combattente;
16. Brugnoli Modesto, servizio non di ruolo;
17. Sartini Egidio, servizio non di ruolo, combattente;
18. Giglio Mario, servizio non di ruolo, combattente;
19. Tornese Carmelo, servizio non di ruolo;
20. Di Fabrizio Domenico, servizio non di ruolo;
21. Ruscica Giuseppe, operaio, combattente;
22. Galbani Giacomo, servizio non di ruolo, combattente;
23. Orletti Giuseppe, servizio non di ruolo;
24. Cassinelli Carlo, servizio non di ruolo, combattente;
25. Pini Mario, servizio non di ruolo, combattente;
26. Gigliutti Angelo, servizio non di ruolo, combattente;
27. Caria Gesumino, mutilato, medaglia di argento;
28. Filippini Angelo, invalido di guerra, croce di guerra;
29. Santilippo Domenico, invalido di guerra, tre figli;
30. De Felice Raffaele, invalido di guerra, un figlio.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Nazzario Giovanni, servizio non di ruolo;
2. Bartocci Alfredo, servizio non di ruolo;
3. Mezzadrelli Bruno, servizio non di ruolo, combattente;
4. Carella Michele, servizio non di ruolo, combattente;
5. Schirone Michele, servizio non di ruolo, due figli;
6. Garagnani Dino, servizio non di ruolo;
7. Balbo Colombo Ermete, servizio non di ruolo;
8. Muzio Carlo, servizio non di ruolo;
9. Galeazzi Guerrino, servizio non di ruolo;
10. Di Serio Michele, servizio non di ruolo, combattente;
11. Gombia Arturo;
12. Fleri Francesco, combattente, nato nel 1919;
13. Iannucci Agostino, combattente, nato nel 1920;
14. Graziano Giovanni;
15. Vacirca Luigi, combattente;
16. Puliatti Luigi;
17. Saraceno Giovanni, due figli;
18. Di Nardo Erminio, coniugato;
19. Mobilia Pellegrino;
20. D'Afflero Mario;
21. Stefano Antonio Luigi, croce di guerra;
22. Barba Gennaro, combattente;
23. Mazzola Francesco, tre figli, nato nel 1911;
24. Gargano Giuseppe, tre figli, nato nel 1916;
25. Valtorta Francesco;
26. Floriddia Corrado, invalido di guerra, coniugato;
27. Clemente Umberto, invalido di guerra;
28. Bellisai Iosto, combattente;
29. Raineri Andrea, figlio d'invalido;
30. Troisi Eugenio, combattente, due figli;
31. Amoroso Domenico, combattente, un figlio, nato nel 1906;
32. Farnese Achille, combattente, un figlio, nato nel 1909;
33. Bandini Enea, combattente;
34. Nobile Giovanni, quattro figli;
35. De Caprio Mario, un figlio, servizio lodevole nell'Amministrazione dello Stato;
36. Vassallo Liberato, un figlio;
37. Silvestro Giuseppe, coniugato;
38. Caruso Vincenzo;
39. De Nicola Umberto, servizio non di ruolo;
40. Mattolin Silla, nato nel 1915;
41. Gentile Guglielmo, nato nel 1922;
42. Bellini Mario;
43. Burri Menotti, servizio non di ruolo;
44. Di Vito Carmine, servizio non di ruolo;
45. Pavanello Aldo, servizio non di ruolo;
46. Boschetti Vittorio, servizio non di ruolo;
47. Crevatin Giuseppe, servizio non di ruolo;
48. Ragghianti Michele;
49. Attardo Pietro, servizio non di ruolo;
50. Buonsanti Giuseppe, servizio non di ruolo;
51. Ziccardi Agostino, servizio non di ruolo;
52. Ruffino Salvatore, servizio non di ruolo;
53. D'Ascoli Giuseppe, orfano di guerra;
54. Amico Vincenzo, figlio d'invalido, nato nel 1921;
55. Milazzo Girolamo, figlio d'invalido, nato nel 1922;
56. Bonanno Domenico;
57. Moscon Irvante figlio d'invalido, servizio lodevole nella Amministrazione dello Stato;
58. Voscarelli Giuseppe, figlio d'invalido, nato nel 1919;
59. Petrini Giuseppe, figlio d'invalido, nato nel 1923,
60. Rossi Guido, nato nel 1912;
61. Meli Omero, nato nel 1914;
62. Puglisi Salvatore, nato nel 1917;
63. Dami Walter, nato nel 1921;
64. Fazio Giuseppe, nato nel 1922.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1949
Registro Finanze n. 20, foglio n. 288. — LESEN

(161)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria di merito dei vincitori del concorso a novantacinque posti di segretario in prova (amministrativo) riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto Ministeriale n. 3835 del 24 giugno 1941 — registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1941 al n. 1, foglio n. 40 — con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato veniva autorizzata a bandire un pubblico concorso a cinquanta posti di segretario in prova (amministrativo);

Visto il decreto Ministeriale n. 2844 del 17 marzo 1942, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del suddetto concorso, i cui vincitori furono assunti in data 15 aprile 1942;

Visto il decreto Ministeriale n. 1723 del 9 dicembre 1941 — registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1941 al n. 1, foglio n. 61 — con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato veniva autorizzata a bandire un pubblico concorso a cinquanta posti di segretario in prova (amministrativo);

Visto il decreto Ministeriale n. 1240 del 13 ottobre 1942, con il quale è stata approvata lo graduatoria di merito del suddetto concorso e la decorrenza della nomina in prova dei vincitori dal 1° novembre 1942;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto Ministeriale n. 5181 del 21 gennaio 1948 — registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1948 al n. 6, foglio n. 229 — con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato veniva autorizzata a bandire un pubblico concorso a novantacinque posti di segretario in prova (amministrativo) riservato a favore dei reduci;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato — Servizio personale ed affari generali — S. P.A.G. 41.24.203/237709/PR del 6 dicembre 1949;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei vincitori del concorso a novantacinque posti di segretario in prova (amministrativo), riservato a favore dei reduci di guerra:

1. Perruccio Alberto, punti 313,06, combattente;
2. Rosi Giuseppe, punti 306,50, combattente;
3. Burrascano Michele, punti 304,37, combattente;
4. Tranquilli Vittorio, punti 302,06, partigiano combattente;
5. Ricci Rinaldo, punti 298,50, combattente;
6. Adami Luigi Annibale, punti 297,56, combattente;
7. Molinari Lisde, punti 297, reduce dalla prigionia;
8. Zappacosta Sante, punti 294,37, partigiano combattente;
9. Ramezzana Aldo, punti 293,25, combattente;
10. Pecchioli Rossano, punti 288,62, partigiano combattente;
11. Gasapina Aldo, punti 288,50, combattente;
12. Monastra Armando, punti 288,25, combattente;
13. Lapini Silvano, punti 286,75, combattente;
14. Rossi Alfredo, punti 286,75, reduce dalle armi;
15. Cini Gian Paolo, punti 286,12, reduce dalla prigionia;
16. Furlani Renato, punti 284,81, partigiano combattente;
17. Calamida Salvatore, punti 283,50, partigiano combattente;
18. Consani Ciro, punti 281,25, combattente;
19. Romagnuolo Gennaro, punti 279,06, combattente;
20. Mangone Giuseppe, punti 278,06, combattente;
21. Gasparro Domenico, punti 277,50, combattente;
22. Marchesiello Giorgio, punti 276,87, reduce dalle armi;
23. Turri Gastone, punti 276,56, combattente, invalido di guerra;
24. Del Prato Felice, punti 276,56, combattente (nato il 28 novembre 1922);
25. Zappa Mauro, punti 276,56, combattente (nato il 29 aprile 1924);
26. De Stefano Pietro, punti 275,50, combattente;
27. Palorini Guerino, punti 275,06, reduce dalla prigionia;
28. Sconci Mimo, punti 273,75, combattente;
29. Donati Pietro, punti 273, reduce dalla deportazione;
30. Bubbico Vincenzo, punti 272,44, combattente;
31. Di Francesco Giuseppe, punti 268,50, combattente;
32. Altobelli Gian Ercole, punti 268, reduce dalla prigionia;
33. Cuccoli Giorgio, punti 267,81, combattente;
34. Garinei Giovanni, punti 267,56, reduce dalle armi;
35. Angelotti Lamberto, punti 267,12, combattente;
36. Di Pietro Luigi Antonio, punti 266,56, combattente;
37. Emett Ivo, punti 266,50, combattente;
38. Buonvino Fernando, punti 266, combattente;
39. Torino Ugo, punti 265,62, reduce dalle armi;
40. Busè Gioacchino, punti 265,37, combattente;
41. Soldateschi Renato, punti 265,25, combattente;
42. Sarrù Libero, punti 264,56, reduce dalle armi;
43. Pietrinferni Salvatore, punti 262,74, partigiano combattente;
44. Bellavitis Michele, punti 262,37, partigiano combattente;
45. Boltri Pietro, punti 262,25, partigiano combattente;
46. Appetito Gino, punti 261,75, combattente;
47. Simeone Giuseppe, punti 260,12, combattente e invalido di guerra;
48. Mirante Aldo, punti 260,12, combattente;
49. Marciano Giuseppe, punti 259, combattente;
50. Ciampiconi Sesto, punti 258,12, combattente;
51. Pedron Ferdinando, punti 258,04, reduce dalle armi;
52. Geroni Guido, punti 257,25, partigiano combattente;
53. Persiani Domenico, punti 257,12, combattente;
54. D'Elia Giovanni di Donato, punti 256,50, combattente;
55. Corvo Mario, punti 255,75, combattente;
56. Causi Andrea, punti 255,55, combattente;
57. Buva Giuseppe, punti 254,31, combattente;
58. Aliotta Salvatore, punti 253,75, reduce dalle armi;
59. Versa Oscar, punti 253,24, combattente;
60. De Facchinetti Michele, punti 253,12, profugo;
61. Marchetti Roberto, punti 251,50, combattente, figlio di invalido di guerra;
62. Petrillo Antonio, punti 251,50, combattente;
63. De Martino Pietro Vincenzo, punti 250,50, combattente;
64. Falchi Eligio, punti 248,87, partigiano combattente;
65. Ruvio Vincenzo, punti 248,50, combattente;
66. Pasqualini Ruggero, punti 248,31, combattente;
67. Sacchetta Vittorio, punti 247,87, combattente;
68. Valente Elio, punti 247,31, combattente e ufficiale di complemento;
69. Calandra Pietro Antonio, punti 247,31, combattente;
70. Bartoli Gian Carlo, punti 246,75, combattente;
71. Carbone Giuseppe, punti 246,75, reduce dalle armi;
72. Spena Giuseppe, punti 245,50, reduce dalle armi.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a nominare in prova i suddetti vincitori con decorrenza 20 dicembre 1949, ad eccezione di quelli di cui al successivo art. 3, per i quali viene indicata la decorrenza a ciascuno di essi spettante.

Art. 3.

I vincitori Causi Andrea, Bubbico Vincenzo e Pedron Ferdinando, che superarono le prove scritte, il primo nell'analogo concorso originario di cui al decreto Ministeriale 24 giugno 1941, n. 3835, e gli altri due nel successivo analogo concorso originario di cui al decreto Ministeriale 9 dicembre 1941, n. 1723, e che, ammessi a sostenere le sole prove orali — in applicazione del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 — nel concorso riservato di cui al decreto Ministeriale 21 gennaio 1948, n. 5181, ne risultarono vincitori, devono essere inseriti, come appresso indicato, nelle rispettive graduatorie dei concorsi originari, nei quali ebbero a superare le prove scritte, ed avere la stessa decorrenza della nomina in prova — ai soli effetti giuridici — già assegnata ai vincitori dei prefati concorsi:

Concorso a cinquanta posti di segretario in prova (amministrativo) (decreto Ministeriale 24 giugno 1941, n. 3835) graduatoria approvata con decreto Ministeriale 17 marzo 1942, n. 2844, vincitori assunti in data 15 aprile 1942:

(56°) Causi Andrea, punti 328,56, fra Franco Eduardo (46° in graduatoria) punti 334,6 e Conti Piero (47° in graduatoria) punti 326,5.

Concorso a cinquanta posti di segretario in prova (amministrativo) (decreto Ministeriale 9 dicembre 1941, n. 1723): graduatoria approvata con decreto Ministeriale 13 ottobre 1942, n. 1240, vincitori assunti in data 1° novembre 1942:

(30°) Bubbico Vincenzo, punti 350,28, fra Simonti Sergio (17° in graduatoria) punti 351,4 e Zatterale Mario (18° in graduatoria) punti 349,3;

(51°) Pedron Ferdinando, punti 331,76, fra Borelli Oreste (46° in graduatoria) punti 332,9 e Pelloso Fausto (47° in graduatoria) punti 322,6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 dicembre 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1949
Registro Bilancio trasporti n. 14, foglio n. 283. — CASABURI

(166)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.